

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio foreste e Corpo forestale	corpoforestale@regione.fvg.it corpoforestale@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 5270/AGFOR del 04/08/2022

Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274, articolo 40, comma 3 – Corsi di formazione e corsi di aggiornamento per operatore forestale e verifica delle competenze acquisite.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) che all'articolo 10 (Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione) prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano definite apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2020 (Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali) che, all'articolo 1, prevede che i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale siano individuati:

- a. dalle competenze e qualificazioni afferenti al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali contenute nel «Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali» a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale del 30 giugno 2015;
- b. dai percorsi formativi in campo forestale codificati dalle regioni e dalle province autonome per i quali le strutture competenti in materia di foreste e di formazione professionale hanno definito la corrispondenza con i diversi profili della norma UNI 11660:2016 (Attività professionali non regolamentate - Operatore forestale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza);

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali.) che prevede:

- a. all'articolo 2 la promozione di accordi e intese istituzionali, gemellaggi, scambi formativi e progetti di valenza interregionale e internazionale con altre Regioni italiane e con Regioni e Stati esteri;
- b. all'articolo 25, comma 1, l'istituzione di un Elenco delle imprese boschive a cui vengono iscritte imprese con idonee capacità tecnico-professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonché per le opere e i servizi di interesse forestale;
- c. all'articolo 25, comma 4, che la Giunta regionale stabilisce con regolamento le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco nonché i criteri, i tempi e le modalità per l'iscrizione nello stesso;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274, (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), come modificato dal decreto del Presidente della Regione 26 luglio 2022 n. 95/Pres. in vigore dal 31 ottobre 2022, e in particolare l'articolo 40 che prevede che:

- a) il patentino per operatore forestale certifica il possesso delle competenze necessarie per svolgere in sicurezza le operazioni di taglio, esbosco e di organizzazione del lavoro nell'ambito delle utilizzazioni forestali secondo quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 (Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali);
- b) tra i requisiti per l'ottenimento del patentino c'è la competenza professionale comprovata dall'attestato rilasciato dalla struttura regionale del CeSFAM o da documentazione equivalente, a seguito di frequentazione di un corso con valutazione dei risultati dell'apprendimento finalizzato ad acquisire le conoscenze e le abilità necessarie all'esecuzione dei lavori di utilizzazione boschiva;

- c) con decreto del direttore del Servizio sono individuati la tipologia e la durata dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento e la verifica delle competenze acquisite;
- d) I soggetti in possesso del patentino di cui al comma 1 presentano all'Ispettorato forestale domanda di rinnovo, con allegati gli attestati di partecipazione ad almeno due corsi di aggiornamento frequentati entro l'anno di scadenza della validità del precedente patentino;

Considerato che la nuova formulazione dell'articolo 39 del citato Regolamento forestale prevede che, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale delle imprese forestali di cui all'articolo 25 della legge regionale 9/2007 il titolare o, in subordine, di almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, siano in possesso di specifiche competenze professionali in campo forestale, acquisite secondo quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 (Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali), comprovate anche dal possesso del patentino per operatore forestale di cui all'articolo 40;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. e competenze dell'operatore forestale);

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente);

Visto l'articolo 12 comma 1 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni varie in materie di competenza regionale) ai sensi del quale la Giunta regionale provvede a istituire, in Comune di Paluzza, il Centro servizi per le foreste e le attività della montagna (CeSFAM) per fornire, nei settori forestale, naturalistico, ambientale, faunistico, dell'agricoltura e dello sviluppo territoriale della montagna, a soggetti pubblici e privati anche extraregionali, servizi aventi finalità di attività formativa, nonché di foresteria, di segreteria e di ogni altra attività necessaria;

Considerato che l'articolo 5, comma 114 bis, della legge regionale 4/2001 prevede che la Giunta regionale definisca periodicamente gli indirizzi per l'attività del CeSFAM;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 390 del 18 marzo 2022, che da ultima definisce gli indirizzi per l'attività del CeSFAM e, in particolare, l'allegato A che ne individua i compiti istituzionali;

Visto il decreto del Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale n. 1853 del 27 aprile 2018 (Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274, articolo 40, comma 3 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento per operatore forestale; verifica delle Competenze acquisite), che ha individuato la tipologia, le caratteristiche e la durata dei corsi di formazione per rilascio del patentino forestale e dei corsi di aggiornamento per il suo rinnovo;

Considerato che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 808 del 6 giugno 2022 è stato approvato il Repertorio delle qualificazioni regionali della Regione, con l'inserimento del profilo professionale PROF-AGR-12 "operatore forestale", che prevede come competenze professionali caratterizzanti il profilo l'esecuzione di operazioni forestali (QPR-AGR-18- livello EQF-3), la cui costruzione ha tenuto conto di quanto previsto dal Quadro nazionale delle qualificazioni regionali e della corrispondenza con i profili della norma UNI 11660:2016, rappresentando quindi il riferimento per la definizione dei percorsi e delle attività formative in campo forestale;

Ritenuto, nelle more della predisposizione di un'offerta formativa più ampia, condivisa con la struttura regionale competente in materia di formazione, al fine di dare piena attuazione a quanto stabilito dal citato decreto ministeriale 29 aprile 2020 (Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali), di sostituire con il presente provvedimento il citato decreto n. 1853/2018;

Visto lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

Richiamati ai fini della individuazione del soggetto competente ad emettere il presente atto:

- il decreto del Presidente della Regione 27/08/2004, n. 0277/Pres. recante il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 22/01/2021 n. 68, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale al dott. Rinaldo Comino fino al 1/08/2023;
- il decreto del Direttore della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. 5414/AGFOR del 02/08/2021 di attribuzione degli incarichi dirigenziali sostitutori presso la Direzione centrale;

decreta

- 1.** In attuazione dell'articolo 40, comma 3 del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012 (Regolamento forestale) sono individuati, quali parti integranti del presente provvedimento, il documento *“Corsi di formazione per il rilascio del patentino per operatore forestale e modalità di verifica delle competenze acquisite ai sensi dell'articolo 40, comma 3 del Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274”* di cui all'allegato A e il documento *“Corsi di aggiornamento per il rinnovo del patentino per operatore forestale”*, di cui all'allegato B.
- 2.** Il presente provvedimento sostituisce il decreto del Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale n. 1853 del 27 aprile 2018 (Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274, articolo 40, comma 3 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento per operatore forestale; verifica delle Competenze acquisite).
- 3.** Il presente decreto è immediatamente esecutivo e viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale
(dott. Rinaldo Comino)

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto legislativo nr. 82/05 e successive modifiche e integrazioni

Corsi di formazione per il rilascio del patentino per operatore forestale e modalità di verifica delle competenze acquisite ai sensi dell'articolo 40, comma 3 del Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274.

1. Introduzione

Il decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), di seguito denominato Regolamento forestale, all'articolo 39, comma 4, lettera h) prevede, tra i requisiti che le imprese forestali devono possedere ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale delle imprese forestali, il *"possesso da parte del titolare o, in subordine, di almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di specifiche competenze professionali in campo forestale, acquisite secondo quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 (Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali), comprovate anche dal possesso del patentino per operatore forestale"*.

Il patentino per operatore forestale, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del Regolamento forestale *"certifica il possesso delle competenze necessarie per svolgere in sicurezza le operazioni di taglio, esbosco e di organizzazione del lavoro nell'ambito delle utilizzazioni forestali secondo quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 (Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali)"*.

Il rilascio del patentino per operatore forestale da parte dell'Ispettorato forestale, ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del Regolamento forestale, è soggetto alla verifica dei seguenti due requisiti:

- a. la competenza professionale dell'operatore forestale sia comprovata dall'attestato rilasciato dalla struttura regionale del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna o da documentazione equivalente, a seguito di frequentazione di un corso con valutazione dei risultati dell'apprendimento, finalizzato ad acquisire le conoscenze e le abilità necessarie all'esecuzione dei lavori di utilizzazione boschiva;
- b. diciotto anni compiuti.

2. Requisiti soggettivi per l'accesso al corso

I requisiti necessari per l'accesso al corso di formazione per operatore forestale sono i seguenti:

- diciotto anni compiuti, comprovati dal documento d'identità in corso di validità o da documentazione equipollente da allegare in copia alla domanda d'iscrizione al corso;
- i lavoratori dipendenti presentano copia dell'attestazione di avvenuta sorveglianza sanitaria comprovante le condizioni psico-fisiche adatte alla mansione, ai sensi e nei termini di cui al comma 2, articolo 41, del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), mediante comunicazione del giudizio di idoneità, come previsto dal comma 6 dell'articolo 41 del medesimo decreto legislativo, in esito alla più recente visita effettuata dal medico competente.

Ai fini della partecipazione al corso è necessario il possesso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il lavoro con la motosega, quali il casco completo di visiera e cuffie, i pantaloni anti taglio (cl. 2), le scarpe anti taglio (cl. 2) e i guanti anti taglio (cl. 1). In caso in cui i DPI non siano conformi, il personale del CeSFAM può fornire i DPI mancanti.

3. Classificazione professionale del corso per il rilascio del patentino forestale

Il corso di formazione per operatore forestale è conforme:

- a. al profilo professionale di operatore forestale (PROF-AGR-12) del Repertorio delle qualificazioni regionali, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) e della legge regionale 21 luglio 2017, n.27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), da ultimo aggiornato con la deliberazione della Giunta regionale n. 808 del 6 giugno 2022, secondo lo schema di cui alla seguente tabella.

Settore economico professionale	Agricoltura, silvicoltura e pesca
Repertorio	Friuli Venezia Giulia
Professioni NUP/ISTAT correlate: <input type="checkbox"/>	8.3.2.1.0 Personale forestale non qualificato
Codici ISTAT ATECO:	02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali <input type="checkbox"/> 02.20.00 Utilizzo di aree forestali
Repertorio delle qualificazioni regionali	Prof-Agr_12 OPERATORE FORESTALE qpr-agr-18
AdA associate alla Qualificazione	ADA.01.01.21 Operazioni di taglio e allestimento in un cantiere forestale ADA.01.01.22 Concentramento ed esbosco del legname via terra
EQF	3

- b. al profilo di operatore forestale di cui alla norma UNI 11660:2016 (Attività professionali non regolamentate – Operatore forestale – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza), secondo lo schema di cui alla seguente tabella.

Profilo professionale	Operatore forestale
EQF	1

4. Competenze professionale dell'operatore forestale

L'operatore forestale è in grado di operare in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente nei lavori di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco di latifoglie e/o conifere, con particolare attenzione agli aspetti relativi al sistema ambiente-macchine-operatore e alla sicurezza. In particolare, è in grado di utilizzare, in sicurezza, motosega e attrezzi manuali per l'abbattimento e l'allestimento di alberi in condizioni non complesse. È in grado di svolgere, in sicurezza, le operazioni di base dell'esbosco. È in grado di valutare la propria capacità di intervento in riferimento ai rischi e al piano di lavoro. Conosce ed è in grado di impiegare correttamente i necessari dispositivi di protezione Individuale e i dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature che utilizza. È in grado di effettuare la manutenzione della motosega.

Le competenze e i compiti previsti dalla figura sono descritti nella seguente tabella.

CONOSCENZE	ABILITÀ	COMPETENZE
ATTREZZATURE		
Conosce le parti costitutive della motosega e le attrezzature di lavoro che deve utilizzare, compresi i dispositivi di	Applica i principi di corretta manutenzione della motosega e delle attrezzature di lavoro.	È in grado di programmare ed eseguire la manutenzione della motosega e delle attrezzature di

<p>sicurezza.</p> <p>Conosce i principi di manutenzione della motosega e delle attrezzature di lavoro di sua competenza, oltre che dei relativi dispositivi di sicurezza.</p> <p>Conosce i principi di uso corretto della motosega e delle attrezzature di lavoro di sua competenza.</p> <p>Ha conoscenze delle attrezzature necessarie alle operazioni base di esbosco e dei principi per il loro corretto utilizzo.</p>	<p>Utilizza correttamente la motosega e le attrezzature di lavoro di sua competenza.</p> <p>Utilizza correttamente le attrezzature necessarie alle operazioni base di esbosco.</p>	<p>lavoro.</p> <p>È in grado di eseguire in autonomia e responsabilmente lavori di abbattimento e allestimento in condizioni non complesse.</p> <p>È in grado di eseguire in autonomia e responsabilmente le operazioni base di esbosco.</p>
<p>LAVORAZIONI (taglio, allestimento ed esbosco)</p>		
<p>Conosce le tecniche e le procedure di abbattimento ed allestimento in condizioni non complesse.</p> <p>Conosce le tecniche e le procedure relative alle operazioni di base dell'esbosco.</p>	<p>È in grado di applicare le corrette tecniche di abbattimento e di allestimento in condizioni non complesse.</p> <p>È in grado di applicare le tecniche e le procedure relative alle operazioni base di esbosco.</p>	<p>È in grado di eseguire in autonomia e responsabilmente lavori di abbattimento ed allestimento in condizioni non complesse.</p> <p>È in grado di eseguire in autonomia e responsabilmente le operazioni base di esbosco.</p>
<p>ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO</p>		
<p>Conosce i criteri e le modalità dell'organizzazione del lavoro ed il suo ruolo nel luogo di lavoro.</p> <p>Conosce i rischi e le misure necessarie per svolgere in sicurezza le operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco in condizioni non complesse.</p> <p>Conosce i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).</p>	<p>È in grado di interpretare correttamente i criteri e le modalità dell'organizzazione del lavoro.</p> <p>Individua i rischi ed adotta le necessarie misure per svolgere in sicurezza le operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco in condizioni non complesse.</p> <p>Utilizza correttamente i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).</p>	<p>È in grado di svolgere in autonomia e responsabilmente il proprio ruolo nell'ambito dell'organizzazione del luogo di lavoro.</p> <p>È in grado di valutare la propria capacità di intervento in riferimento ai rischi ed alle misure di sicurezza necessarie.</p> <p>Utilizza correttamente i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).</p>

5. Modalità di svolgimento e contenuti del corso

Il modulo formativo ha una durata di 40 ore, comprensivo dell'esame finale, suddivise in giornate costituite da un massimo di 8 ore ciascuna; la formazione pratica deve essere riguardare almeno il 60% delle ore totali.

Il corso si sviluppa in due moduli differenti. Al termine del primo modulo è previsto un esame teorico e pratico, il cui superamento permette di accedere al secondo modulo. Al termine del secondo modulo è previsto un ulteriore esame teorico e pratico, il cui superamento permette di conseguire l'attestazione comprovante la competenza professionale di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a del Regolamento forestale.

In caso di non superamento dell'esame relativo al primo modulo, non è permessa la partecipazione al secondo modulo. In caso di superamento dell'esame relativo al primo modulo ma non superamento dell'esame relativo al secondo modulo, è previsto il rilascio di un semplice attestato di formazione sull'utilizzo della motosega.

Sono di seguito illustrati i due moduli in formato tabellare.

MODULO 1 Operare in sicurezza con la motosega e organizzazione del lavoro	
Obiettivo	Operare in sicurezza con la motosega all'interno di un cantiere forestale
Durata minima	16 ore (comprensiva di un'ora di esame)
Modalità	In aula e in laboratorio
Contenuti	<p>Il corso prevede una prima fase di lezione in aula in cui si approfondiscono i seguenti temi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. introduzione alle utilizzazioni forestali; b. conoscenza della motosega quale strumento di lavoro c. tecniche di manutenzione ordinaria della motosega e affilatura della catena in officina e in ambiente boschivo; d. tecniche di organizzazione e gestione del cantiere di lavoro; e. normativa sulla sicurezza negli interventi forestali; f. dispositivi di protezione individuale (DPI); g. individuazione i pericoli ed i rischi connessi agli interventi di abbattimento e allestimento; h. allestimento del cantiere di lavoro in base alle indicazioni ricevute. <p>Il corso prevede una seconda fase in laboratorio in cui si approfondiscono i seguenti temi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. manutenzione ordinaria della motosega e affilatura della catena in officina; b. prove di sezionatura e predisposizione di tacche di abbattimento su tronchi. <p>Il corso prevede una terza fase in aula in cui si approfondiscono i seguenti temi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. principi normativi inerenti alla gestione forestale sostenibile, alla selvicoltura naturalistica e alla tutela degli interessi differenziati; b. teoria delle principali tecniche di abbattimento e di esbosco, nonché analisi delle criticità in tema di sicurezza nei cantieri di utilizzazione forestale.
Docenza	<p>Le lezioni frontali sono tenute da istruttori forestali qualificati o altro titolo equivalente.</p> <p>Le lezioni frontali in aula e in laboratorio prevedono un rapporto massimo di 1 docente ogni 25 allievi.</p>
Esame finale	L'esame comprende una parte teorica con risposte a domande a scelta multipla e domande aperte, nonché una prova pratica di sezionatura di tronchi.

MODULO 2 Abbattimento ed esbosco	
Obiettivo	Operare in sicurezza nelle operazioni di taglio, esbosco e organizzazione del lavoro all'interno di un cantiere forestale
Durata minima	24 ore (comprensiva di due ore di esame)
Modalità	In aula, in laboratorio e nell'ambiente boschivo
Contenuti	<p>Il corso prevede una seconda fase di esercitazioni individuali sulle seguenti tecniche:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. approntamento delle condizioni organizzative e di sicurezza del lotto boschivo, derivanti dai progetti di taglio o dalle disposizioni del preposto, nei confronti degli operatori e di terzi e conoscenza del piano di emergenza; b. individuazione degli alberi autorizzati al taglio; c. valutazione del singolo albero da abbattere rispetto alla propria sicurezza, alla tutela del bosco e alle vie di esbosco, scegliendo la migliore

	<p>direzione di caduta;</p> <p>d. verifica dei dispositivi di sicurezza della motosega e dei DPI;</p> <p>e. scelta e applicazione della tecnica di abbattimento più idonea;</p> <p>f. valutazione dei rischi nel trattamento e abbattimento di alberi impigliati;</p> <p>g. sramatura e depezzatura dei fusti atterrati in condizioni di terreno da facili a difficili, finalizzati alla produzione di assortimenti commercializzabili;</p> <p>h. operazioni di esbosco terrestre con l'utilizzo del verricello forestale.</p>
Docenza	<p>Le lezioni frontali sono tenute da istruttori forestali qualificati o altro titolo equivalente.</p> <p>Le lezioni frontali in aula e in laboratorio prevedono un rapporto massimo di 1 docente ogni 25 allievi.</p> <p>Le lezioni frontali in ambiente boschivo prevedono un rapporto massimo di 1 docente ogni 5 allievi.</p>
Esame finale	<p>L'esame comprende una parte teorica con risposte a domande a scelta multipla e domande aperte, nonché una prova pratica di abbattimento, allestimento ed esbosco dei tronchi.</p>

6. Esami e valore degli attestati

Il corso prevede lo svolgimento di due esami consecutivi per l'ottenimento dell'attestazione comprovante la competenza professionale di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a del Regolamento forestale.

Superano con esito positivo l'esame gli allievi che abbiano risposto positivamente almeno 80% delle domande contenute nel test finale e abbiano concluso positivamente la prova pratica prevista.

Il corso è finalizzato a fornire la formazione necessaria per l'operatore forestale con le caratteristiche del descritto profilo Prof_Agr_12 del Repertorio delle qualificazioni regionali e l'attestato rilasciato dal CeSFAM consente l'ottenimento del patentino per operatore forestale ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento forestale. Il corso non rientra nella formazione in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ai successivi Accordi Stato – Regioni e Province autonome.

Corsi di aggiornamento per il rinnovo del patentino per operatore forestale

1. Introduzione

Il decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), di seguito Regolamento forestale, all'articolo 40, comma 6, prevede che *"i soggetti in possesso del patentino di cui al comma 1 presentano all'Ispettorato forestale domanda di rinnovo, con allegati gli attestati di partecipazione ad almeno due corsi di aggiornamento frequentati entro l'anno di scadenza della validità del precedente patentino"*.

2. Requisiti soggettivi per l'accesso al corso

I requisiti necessari per l'accesso al corso di formazione per operatore forestale sono i seguenti:

- diciotto anni compiuti, comprovati dal documento d'identità in corso di validità o da documentazione equipollente da allegare in copia alla domanda d'iscrizione al corso;
- possesso del patentino per operatore forestale;
- i lavoratori dipendenti presentano copia dell'attestazione di avvenuta sorveglianza sanitaria comprovante le condizioni psico-fisiche adatte alla mansione, ai sensi e nei termini di cui al comma 2, articolo 41, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), mediante comunicazione del giudizio di idoneità, come previsto dal comma 6 dell'articolo 41 del medesimo decreto legislativo, in esito alla più recente visita effettuata dal medico competente.

Ai fini della partecipazione al corso è necessario il possesso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il lavoro con la motosega, quali il casco completo di visiera e cuffie, i pantaloni anti taglio (cl. 2), le scarpe anti taglio (cl. 2) e i guanti anti taglio (cl. 1). In caso in cui i DPI non siano conformi, il personale del CeSFAM può fornire i DPI mancanti.

3. Modalità di svolgimento e contenuti dei corsi

I corsi di aggiornamento per il rinnovo del patentino per operatore forestale hanno una durata di 4 ore e non comprendono un esame finale; i corsi possono essere svolti anche consecutivamente all'interno di una stessa giornata.

Sono di seguito illustrati i due corsi offerti in formato tabellare.

CORSO 1	
Aggiornamento in ambito di sicurezza e della normativa di settore	
Obiettivo	Aggiornare gli operatori forestali sul tema della sicurezza all'interno di un cantiere forestale, nonché sulle novità delle norme di settore.
Durata minima	4 ore
Modalità	In aula e in laboratorio
Contenuti	Il corso prevede lezione in aula in cui si approfondiscono i seguenti temi: <ol style="list-style-type: none"> a. analisi di aspetti inerenti la sicurezza all'interno dei cantieri forestali; b. aggiornamenti in materia di norme forestali e di settore a livello regionale, nazionale o europeo.
Docenza	Le lezioni frontali sono tenute da istruttori forestali qualificati o altro titolo equivalente. Le lezioni frontali in aula e in laboratorio prevedono un rapporto massimo di 1 docente ogni 25 allievi.

CORSO 2 Abbattimento ed esbosco in condizioni complesse	
Obiettivo	Aggiornare gli operatori forestali sulla gestione di casi di lavoro in condizioni complesse
Durata minima	4 ore
Modalità	In aula e in laboratorio
Contenuti	Il corso prevede lezione in aula in cui si approfondiscono i seguenti temi: c. analisi di casi di abbattimento in condizioni complesse; d. analisi di operazioni di esbosco in condizioni complesse.
Docenza	Le lezioni frontali sono tenute da istruttori forestali qualificati o altro titolo equivalente. Le lezioni frontali in aula e in laboratorio prevedono un rapporto massimo di 1 docente ogni 25 allievi.

6. Esami e valore degli attestati

Il corso prevede lo svolgimento di due corsi per l'aggiornamento professionale dei soggetti per il rinnovo del patentino per operatore forestale di cui all'articolo 40, comma 6 del Regolamento forestale.